REGOLAMENTO (CEE) N. 2833/86 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1986

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, di protezione per qualunque mestiere, della sottovoce 42.03 B I della tariffa doganale comune, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per i guanti, di protezione per qualunque mestiere, della sottovoce 42.03 B I della tariffa doganale comune, il massimale indivuale è fissato a 4 380 000 ECU ; che in data 10 settembre 1986 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Tailandia hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre rispristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 16 settembre 1986, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti, originari della Tailandia :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
42.03 (codice Nimexe 42.03-21)	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artifiali o ricostituiti : B. Guanti, comprese le muffole : I. di protezione per qualunque mestiere

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 1.